

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Senigallia

ORDINAMENTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della sezione il 22/12/2006

Ratificato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo il

INDICE GENERALE

Titolo I	Dell'Associazione
Titolo II	Dei Soci
Titolo III	Della Sezione
Titolo IV	Cariche sociali - incarichi
Titolo V	Patrimonio e amministrazione
Titolo VI	Controversie – ricorsi
Titolo VII	Disposizioni finali

Abbreviazioni

<i>AD</i>	<i>Assemblea dei Delegati</i>
<i>ARD</i>	<i>Assemblea Regionale dei Delegati</i>
<i>CC</i>	<i>Comitato Centrale di indirizzo e controllo</i>
<i>CDC</i>	<i>Comitato Direttivo Centrale</i>
<i>CDR</i>	<i>Comitato Direttivo Regionale</i>
<i>CE</i>	<i>Commissione Elettorale</i>
<i>GR</i>	<i>Gruppo Regionale</i>
<i>PG</i>	<i>Presidente Generale</i>
<i>PR</i>	<i>Presidente Regionale</i>
<i>OTC</i>	<i>Organi Tecnici Centrali</i>
<i>OTP</i>	<i>Organi Tecnici Periferici</i>
<i>CD</i>	<i>Consiglio Direttivo della sezione</i>

Per la stesura del presente Ordinamento, oltre allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI 2004, sono stati consultati lo Statuto-Regolamento del GR CAI-Marche 2005, il Regolamento della sezione CAI di Senigallia 1994 e lo Statuto sezionale tipo 1998.

E' stato inoltre consultato "Il Codice Civile e le leggi complementari" di F. Bartolini, casa ed. La Tribuna 2006.

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SENIGALLIA

ORDINAMENTO

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – costituzione – denominazione – sede

1. E' costituita con sede in Senigallia l'associazione denominata "Club Alpino Italiano –Sezione di Senigallia" e sigla "C.A.I. – Sezione di Senigallia". L'associazione ha durata illimitata.
2. L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), fa parte del Gruppo Regionale C.A.I.- Marche ed uniforma il proprio Ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. ed allo Statuto-Regolamento del GR C.A.I.- Marche.
3. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.
4. L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
5. I locali sezionali non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del CD e , nei casi di urgenza, dal Presidente.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, e della tutela del loro ambiente naturale.
2. L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
3. Per conseguire gli scopi indicati nel comma uno nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del G.R. CAI-Marche, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:
 - a) alla realizzazione, manutenzione ed alla gestione dei rifugi e bivacchi anche in collaborazione con altre sezioni del CAI;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e manutenzione di sentieri, opere montane e attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre sezioni del CAI;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna attraverso l'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla programmazione e organizzazione, anche in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) a formare, aggiornare e tutelare, anche in collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, i propri soci accompagnatori, esperti, istruttori ed altri necessari allo svolgimento delle attività di cui al punto c;
 - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche ed ogni altra iniziativa per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, della sua tutela e valorizzazione;
 - g) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni del CAI, di idonee iniziative tecniche per la prevenzione di infortuni nell'esercizio delle attività di cui al punto c;
 - h) alla pubblicazione del notiziario sezionale denominato <<rilievi>>
 - i) alla manutenzione della sede, alla cura della biblioteca, della cartografia e dell'archivio storico e fotografico.
 - j) A stimolare la presenza di propri operatori nelle Organi Tecnici e Commissioni regionali e nazionali;
4. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 3 – I soci

1. L'associazione è costituita dai soci.
2. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
3. I soci ordinari, famigliari e giovani, iscritti ad altre sezioni del CAI possono aggregarsi alla Sezione CAI di Senigallia rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sezione di appartenenza. Il C.D. decide sull'accettazione.
4. I soci si riuniscono nella sede sezionale.

Art. 4 – Adesione al Club Alpino Italiano

Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve:

- a) presentare domanda al CD della sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione, e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il CD decide sull'accettazione.
- b) L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
- c) L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.
- d) Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio famigliare deve auto-certificare il nominativo del socio ordinario, iscritto alla sezione, al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.

Art. 5 – Trasferimento

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione CAI di Senigallia dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi; il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 6 – Diritti e doveri del socio

1. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
 - a) ad usufruire dei locali della sede e del materiale tecnico e documentario secondo orari e modalità stabilite dal CD.
 - b) purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione e di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso del suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
3. Il socio è tenuto a versare alla sezione in ossequio a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria e/o straordinaria:
 - a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e dell'Ordinamento sezionale, ricevuti all'atto dell'iscrizione;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
 - d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
4. Le somme dovute di cui ai punti b,c, del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e consegnato/spedito anche per posta elettronica a ciascun socio avente diritto di voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre scrutatori a quest'ultimi spetta verificare la regolarità dello svolgimento di voto.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 18 – Consiglio Direttivo della sezione

1. Il Consiglio Direttivo della sezione è l'organo di gestione dell'associazione e si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci.
2. Nella sua prima riunione, presieduta dal Presidente dell'Assemblea, il CD nomina fra i suoi componenti il Presidente della sezione, un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza od impedimento, un Tesoriere il quale ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e ne tiene la contabilità; nomina inoltre il Segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni del CD e sovrintendere ai servizi amministrativi della sezione; il Segretario può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del CD; esso in questo caso non ha diritto di voto.
3. Il CD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) nomina il rappresentante della sezione al CDR ed i rappresentanti per la sezione negli OTP del GR CAI-Marche, nonché i componenti di eventuali organi tecnici sezionali;
 - b) propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige confronta e riordina le modifiche al presente ordinamento;
 - c) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea;
 - e) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - f) cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
 - g) delibera la costituzione o scioglimento di nuove sottosezioni;
 - h) delibera la costituzione o scioglimento di Commissioni o Gruppi;
 - i) proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
 - j) delibera la nomina di soci benemeriti;
 - k) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
 - l) provvede al tesseramento dei soci e ne trasmette gli elenchi alla sede Centrale entro il 31 marzo
 - m) trasmette al GR Cai Marche i bilanci e rendicontazione della attività svolta
4. Il CD può costituire speciali Commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenza ed esperienza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone i nominativi dei componenti, le funzioni e i poteri.
5. Il CD può autorizzare la costituzione di Gruppi aventi lo scopo di diffondere, divulgare e praticare specifiche attività comunque contemplate nelle finalità del CAI.
6. Le Commissioni e i Gruppi non sono dotati di soggettività distinta da quella della sezione. Godono di particolare autonomia tecnica ed organizzativa. Non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo di autonomia gestionale, sono rette da un proprio regolamento che non può essere in contrasto con quello della sezione ed è esecutivo solo dopo la ratifica del CD.
7. Il CD della sezione può deliberare lo scioglimento delle Commissioni o dei Gruppi qualora vengano accertate gravi irregolarità o contrasti con i principi informatori del CAI
8. Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma ogni due mesi; può essere riunito senza indugio quando ne faccia richiesta almeno i 3/5 dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 19 – Presidente della sezione

1. Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha i poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale.
2. Può aspirare alla carica di presidente chi abbia maturato esperienza almeno triennale in cariche centrali o periferiche o avere anzianità di iscrizione alla sezione di almeno tre anni completi e comunque compiuto il venticinquesimo anno di età
3. Il Presidente della sezione assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute della Assemblea dei soci;
 - b) convoca e presiede le sedute del CD;
 - c) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
 - d) attua deliberazioni su questioni urgenti e improrogabili, che sottopone al CD per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) rappresenta la sezione alla AD ed alla ARD;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CD..

Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti della sezione

Il collegio dei Revisori dei conti della sezione è costituito da tre componenti i quali eleggono al loro interno un Presidente; esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione, ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del CD senza diritto di voto.

Art. 21– Collegio dei probiviri della sezione

1. La Sezione può dotarsi della costituzione di un proprio Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea i quali al loro interno nominano un Presidente, questo collegio non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della Sezione.
2. Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione il collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al collegio Regionale dei Probiviri del GRM per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado.

Art. 22 – Scioglimento della sezione

1. L'Assemblea dei soci, nella misura dei due terzi degli aventi diritto al voto, può deliberare lo scioglimento della sezione.
2. In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio dal GRM.
3. I soci mantengono la loro adesione al Club Alpino Italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.
4. Lo scioglimento della sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue eventuali sottosezioni.

Art. 23 – Costituzione di una Sottosezione

1. Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente
2. La domanda di costituzione di una sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al CD della sezione, corredata dai seguenti documenti:

- a) un elenco dei soci ordinari e famigliari che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
 - b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa.
4. Il CD delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR la delibera di costituzione la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e l'ordinamento sezionele vigente, la composizione degli organi della sottosezione ed il grado di autonomia concesso.
 5. La nuova sottosezione assume la denominazione di "Club Alpino Italiano sezione di Senigallia sottosezione di..."; non è dotata di soggettività distinta da quella della sezione, conseguentemente non dispone di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattiene rapporti diretti con l'organizzazione centrale.
 6. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CD della sezione. Alle riunioni dei consigli direttivi della sottosezione partecipa, di diritto, il Presidente della sezione o chi per lui. Il Presidente della sezione non ha diritto di voto.
 7. L'Assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa.
 8. Il CD della sezione ne delibera altresì lo scioglimento qualora vengano accertate gravi irregolarità o contrasti con i principi informatori del CAI, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale.
 9. In caso di scioglimento della sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti del GR CAI Marche. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

TITOLO IV – CARICHE SOCIALI-INCARICHI

Art. 24 – Cariche sociali e incarichi

1. La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di elezione l'idoneità e la disponibilità ad operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del CAI, dei soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza.
2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, quali quella per acclamazione, per corrispondenza e per delega.
3. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.
Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 25 – Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali e modalità

1. Possono essere candidati alle cariche sezionali solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.
2. L'elettore, nell'esprimere il voto alle cariche sociali sulla scheda elettorale a lui assegnata, potrà apporre non più di tre preferenze per l'elezione dei componenti il CD e non più di due preferenze per l'elezione dei componenti degli altri organi della sezione.
3. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con la struttura centrale o periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati in eleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art.26 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità

1. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la in eleggibilità del candidato;
2. dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni o l'insorgere di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
3. Il C.D.R. CAI - Marche prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della sezione e adotta le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi principi valgono per il caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.

Art. 27 –Incompatibilità tra le cariche sociali

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.
2. Quanto detto non si applica al socio eletto alla carica di:
 - a) Presidente sezionale, che è delegato di diritto alla AD e alla ARD in rappresentanza della propria sezione e del primo scaglione di soci, che può essere eletto alla carica di componente del CE o degli organi tecnici centrali o periferici;
 - b) componente del CD sezionale, che può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della sezione, oppure alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di Presidente regionale, oppure alla carica di componente del CE o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.
 - c) Componente del Comitato dei Revisori dei Conti di una Sezione, che può essere eletto alla carica di Delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.
3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio-eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione.
4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste deve optare per una delle due cariche entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali è stato eletto, pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia della seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.
5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla A.D. in più di una sezione.

Art. 28 – Decorrenza e durata delle cariche sociali

1. Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Assemblea dei soci.

2. Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
3. Gli eletti, giunti al termine del loro mandato, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.

Art. 29– Decadenza per dimissioni e assenze

1. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi sezionali sono indirizzate al Presidente della sezione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. Le assenze dalle sedute degli organi sezionali devono essere giustificate e comunicate in anticipo; in mancanza di comunicazione, le assenze sono considerate ingiustificate. Il componente di uno degli organi sezionali che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica.

Art. 30 – Sostituzione dei componenti in caso di decadenza

1. Il CD prende atto della decadenza e procede alla sostituzione con il primo dei non eletti e, nel caso non vi sia tale condizione, si procederà alla elezione del solo componente. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituto
2. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove elezioni dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti alle elezioni sostitutive.
3. In caso di decadenza del Presidente della sezione per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate, decadono contemporaneamente tutti gli organi della sezione. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in tutte le sue funzioni ed il CD resta in carica sino alla indizione di nuove elezioni. (Il CD, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta decadenza del Presidente, procederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo CD e degli altri organi della sezione.)

TITOLO V – PATRIMONIO- AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Il patrimonio sociale

Il patrimonio della sezione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà della sezione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della sezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il CD redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
3. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione; il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione alla bacheca sezionale per quindici giorni.
4. I fondi liquidi della sezione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato alla sezione stessa, presso un istituto di credito o su un Conto Corrente Postale.
5. I mandati di pagamento, deliberati dal CD, devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere della sezione.

TITOLO VI – CONTROVERSIE - RICORSI

Art. 33 – Controversie

1. Le controversie fra i soci o fra soci e organi della sezione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e Regolamento Generale del CAI e lo Statuto-Regolamento del GRM e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
2. Organi competenti ad esperire il tentativo di riconciliazione sono il Collegio dei Probiviri della sezione, se presente, altrimenti:
 - a) il CD integrato dai Revisori dei Conti per le controversie tra soci;
 - b) il Collegio regionale dei Probiviri del GRM per le controversie fra soci ed organi della sezione.

Art. 34 – Ricorsi

E' ammesso ricorso contro le deliberazioni degli organi della sezione che si ritengono assunte in violazione del presente Ordinamento, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI e dallo Statuto-Regolamento del GR - CAI Marche.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Ordinamento si applicano le norme dello Statuto e Regolamento Generale del CAI e dello Statuto-Regolamento del GRM – CAI Marche.
2. Il presente Ordinamento, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2006 entrerà in vigore dopo la ratifica da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.